



## Circolare del 26 aprile 2017

Oggetto: **Abrogazione della normativa in materia di lavoro accessorio – Gestione del periodo transitorio.**

L'INPS con messaggio n. 1652 del 14 aprile 2017 ha fornito indicazioni in merito all'utilizzo dei buoni per prestazioni di lavoro accessorio durante il periodo transitorio.

L'Istituto precisa che sarà possibile utilizzare i voucher acquistati entro il 17 marzo 2017, previa comunicazione delle prestazioni lavorative, non oltre la data del 31 dicembre 2017.

Inoltre la nota specifica che non sarà possibile registrare tramite procedura telematica prestazioni lavorative in assenza di buoni lavoro acquistati entro il 17 marzo 2017. Su tale ultimo aspetto la Confederazione sta provvedendo a richiedere chiarimenti presso le competenti sedi.

Rimangono validi i precedenti termini per la riscossione dei buoni lavoro, ossia 24 mesi per i voucher postali e 12 mesi per i voucher distribuiti da tabaccai e Banche popolari.

I soli voucher telematici, acquistati tramite versamenti effettuati con bollettino postale, bonifico, F24 e portale dei pagamenti, in data successiva al 17 marzo 2017, verranno rimborsati a cura delle strutture territoriali dell'Istituto, previa verifica del regolare afflusso dei fondi. L'INPS precisa tuttavia che, per tale finalità, si rende necessaria la predisposizione di apposito applicativo informatico, pertanto con un successivo messaggio verranno fornite le indicazioni per la gestione e le modalità dei rimborsi.

Le strutture territoriali dell'Istituto non dovranno acquisire in procedura bollettini relativi a versamenti sul conto corrente postale n. 89778229 finalizzati all'acquisto di voucher telematici aventi data di versamento successiva al 17 marzo 2017. Le procedure informatiche sono state conseguentemente modificate. Anche per l'acquisizione dei bollettini postali aventi data di versamento fino al 17 marzo 2017, la procedura non permette l'acquisizione dei bollettini nel caso in cui i dati non siano conformi rispetto ai flussi di informazioni acquisite negli archivi.

Nel caso i datori di lavoro formulino nuove richieste di registrazione di bonifici effettuati sul predetto conto corrente postale aventi data di pagamento fino al 17 marzo 2017, le strutture territoriali dovranno inoltrare copia del pagamento tramite la casella istituzionale.